

~~Liese G. als~~
~~Für Christoph Baum &~~

Nel corso degli anni l'associazione si è impegnata nella prevenzione della dispersione scolastica, nella promozione dell'empowerment delle abilità cognitive, affettive e sociali, nel potenziamento della resilienza, delle capacità, delle attitudini, delle disposizioni e delle abilità progettuali creative, nella scoperta della identità personale e nella promozione di atteggiamenti prosociali di gruppo, nell'orientamento agli studi e al lavoro, nella prevenzione e tutela dalla violenza e dalla marginalità, nell'integrazione multiculturale e interculturale, nell'inclusione delle minoranze linguistiche e nello sviluppo dei diritti di cittadinanza, nella compensazione delle asimmetrie nei legami familiari, di pari, di rapporti intergenerazionali, nel recupero degli svantaggi e nella prevenzione del disagio, nell'awareness delle capacità interne, sviluppo di assunzione di decisioni responsabili e salvaguardia dei diritti umani, nella mediazione dei conflitti, problem solving e community building, nell'innovazione divergente e pensiero eco-solidale, nella formazione di formatori e trasmissione di buone pratiche delle metodologie della pedagogia teatrale ed artistica, del teatro sociale e di comunità, nella promozione delle arti di interesse sociale.

L'associazione ha sede in Pescara, in via Firenze n. 155, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pescara e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale, con le maggioranze previste ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

art. 2 scopo e oggetto sociale

Deposito dei Segni è un centro di vita associativa a carattere democratico e aconfessionale; l'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017.

In particolare – in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana – in collaborazione e convenzione con l'amministrazione pubblica, quelle elencate alle lettere:

- d) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche attraverso progetti in collaborazione con l'Università;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, anche orientati all'integrazione sociale e culturale delle persone migranti e alla promozione della parità di genere, intendendo i linguaggi artistici e la cultura quali strumenti universali di pace e integrazione che va al di là di ogni barriera culturale e linguistica.

Fino alla piena entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 l'associazione opererà nel pieno ed esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'associazione si propone di:

- a) diffondere la cultura e l'arte nelle sue forme più varie: arti drammatiche, visive, musicali, cinematografiche, multimediali, letteratura, artigianali ed anche per un ampliamento e sconfinamento tra le varie discipline artistiche;
- b) operare per la costruzione della pace e dei suoi presupposti fondamentali quali: la tutela dei diritti

Lecce G. abp
 for Christopher Barrett
 New York 2
 Wein
 Salvatore G. Lecce

umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la prevenzione alla discriminazione di genere, la non violenza e la promozione della difesa popolare non violenta, la promozione ecologica e del pensiero eco-solidale;

c) ideare, produrre, promuovere ed organizzare: spettacoli, rassegne, festival teatrali, multimediali, musicali, di danza, di teatro sociale e di comunità, mostre in tutte le loro forme ed espressioni; - attività di laboratorio, corsi di studio, seminari, rassegne, festival e ricerca di teatro, arti visive, arti applicate, musica, letteratura, cinema, linguaggi multimediali, comunicazione in tutte le loro forme svolte dall'associazione, per conto proprio, su commissioni e presso terzi; - scuole per la formazione professionale nei vari settori dell'arte, dello spettacolo e della comunicazione; - servizi di management, segreteria artistica e organizzazione di convegni; creazione di archivi, biblioteca, videoteca, emeroteca relativamente all'attività svolte dall'associazione;

d) diffondere tra gli associati la pratica, l'educazione e la passione per le arti e per la cultura;

e) partecipare, collaborare e contribuire con altri Enti Associativi, pubblici o privati alla realizzazione di manifestazioni, concorsi, rassegne e simili, al fine di valorizzare e diffondere la cultura e l'arte.

Per realizzare le finalità statutarie l'associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo che voglia perseguire le stesse finalità dell'associazione;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva. Fino alla piena entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

art. 3 patrimonio sociale

L'associazione non persegue fini di lucro e fonda la sua attività di interesse generale sull'auto-finanziamento e sui fondi ricevuti per lo svolgimento delle attività statutarie.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che l'associazione possiede acquisite per donazioni, lasciti, erogazioni o acquisti effettuati direttamente;
- b) dalle quote associative annuali, dai contribuenti (periodici) degli associati, dai contributi aggiuntivi effettuati dagli associati in relazione alle varie attività organizzate e/o realizzate;
- c) da sovvenzioni e contributi statali, regionali, provinciali, comunali e da parte di qualsiasi altro Ente pubblico e privato, italiane e estere, dall'Unione europea e da altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
- d) da contributi corrisposti a qualsiasi titolo da altri enti pubblici nazionali e internazionali e da altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da proventi comunque derivanti dall'attività sociale, fondi di riserva derivanti da avanzi di gestione, esercitata per il raggiungimento degli scopi statutari;
- f) da eventuali entrate per attività diverse ma secondarie e strumentali a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall'associazione, da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale,

*Leone G. e
Christoph Baum*

*Ateneo D'Orzo
Alfieri*

Salvatore G. Leone

svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali; utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli associati/e e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari e non entreranno nel patrimonio associativo.

art. 4 esercizio economico - finanziario e bilancio di esercizio

L'esercizio economico-finanziario corrisponde all'anno solare. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, quindi entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio direttivo predisporrà e presenterà agli associati il bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario, e eventualmente quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell'assemblea secondo quanto specificato all'articolo 7. Ogni associato potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario dietro semplice richiesta da inoltrarsi al consiglio direttivo.

art. 5 gli associati

Chiunque, cittadino italiano o straniero, maggiore di anni 14, persona fisica o ente, senza distinzione alcuna, può far parte dell'associazione, a condizione che accetti e si impegni ad osservare il presente statuto e le finalità in esso indicate, le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione, intenda dare il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi e versi altresì la quota sociale, così come fissata dal consiglio direttivo.

Tutte le persone associate sono elettori attivi e passivi. La domanda di ammissione può pervenire anche da un membro del consiglio direttivo; la relativa domanda di adesione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice entro sessanta giorni, esprimendo parere vincolante sulle richieste. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni persona associata potrà svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative,

Lecca G. de
Franz Christoph Brunt *Alfonso* *Salvatore G. Decca*
Marin

mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Lo stato d'associato s'acquista con l'emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte le attività promosse dall'associazione. Gli associati avranno facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture, facendone un uso corretto. Con l'adesione all'associazione si impegnano al pagamento delle quote e contributi periodici stabiliti dal consiglio direttivo, in relazione alle attività realizzate o da realizzare.

Gli associati appartengono a tre categorie ideali: i soci fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e firmato originariamente l'atto costitutivo; i soci ordinari, che sono coloro che fanno domanda di ammissione all'associazione dichiarando di accettare lo statuto sociale in ogni sua parte, le sue finalità, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione; i soci sostenitori, che sono coloro che intendono esprimere il loro amore per la cultura e l'arte e il loro sostegno all'associazione dando incoraggiamento alle iniziative mediante versamento di quote volontarie, ma non hanno un interesse diretto a partecipare ai processi decisionali dell'associazione. Soci fondatori e soci ordinari hanno gli stessi e eguali diritti; i soci sostenitori hanno libero accesso alle strutture sociali ed usufruiscono gratuitamente dell'attività rivolte ai soci, ma non partecipano alle assemblee e non hanno diritto di voto.

I soci appartenenti a tale categoria non possono perdere la qualifica per qualsivoglia motivo e possono esercitare i loro diritti sociali secondo le norme statutarie vigenti per i soci ordinari, essi partecipano alle Assemblee con diritto di voto su qualsiasi argomento posto in discussione;

L'associazione garantisce la disciplina uniforme e l'effettività del rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa ed è espressamente esclusa la temporaneità da parte delle persone associate alla partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde per decesso o esclusione o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di accettazione.

art. 6 organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea generale degli associati;
- 2) il consiglio direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti;

Luigi Amato *Antonio* *Salvatore C. Dece*

3) il presidente dell'associazione, nominato dall'assemblea generale degli associati all'interno del consiglio direttivo;

4) il collegio dei revisori, anch'esso nominato dall'assemblea, qualora la stessa ritenga necessario istituire quest'organo oppure qualora, ai sensi di legge, le dimensioni dell'associazione ne rendessero dovuta l'istituzione.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

art. 7 l'assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario. Tale termine potrà, eccezionalmente, essere prorogato di due mesi secondo le valutazioni del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata per il giorno, l'ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

- avviso da affiggere nella sede dell'associazione;
- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
- lettera raccomandata, telegramma o email contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

L'assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni.

L'assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate intervenute. L'assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta almeno 2 componenti del consiglio direttivo lo ritengano necessario.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati.

Le assemblee deliberano a maggioranza dei votanti. I soci minori di età esprimono il diritto di voto attraverso la persona che esercita la responsabilità genitoriale.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, che consentano di verificare l'identità dell'associato e la regolare espressione del diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- elegge e revoca il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti, se istituito, stabilendone il numero dei componenti;
- approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in merito all'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

Luca G. che
Fabrizio Cristoforo

Andrea Bruno
Mezzini

Salvatore G. Lecce

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e relative modalità.

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

Partecipano direttamente e personalmente all'assemblea associati onorari, sostenitori ed ordinari - quest'ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale - che facciano parte dell'associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione. Hanno diritto di voto solamente gli associati iscritti da almeno tre mesi all'associazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c.. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire alla persona delegata più di due voti complessivamente.

L'assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice-presidente o in sua assenza o impedimento, dal consigliere presente più anziano di età.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da un verbale. I verbali sono conservati presso la sede legale dell'associazione e liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati.

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

art. 8 il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto e può essere revocato dall'assemblea degli associati, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti che devono essere associati, che restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Ad esso spetta elaborare il programma operativo dell'associazione e curarne la realizzazione, coordinare le attività, l'amministrazione ordinaria e straordinaria, rendere possibile e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea, assumere per essa, in casi di urgenza, le decisioni politiche e finanziarie necessarie, ammettere i nuovi associati e produrre all'assemblea annuale una relazione sulle attività, attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o dal revisore dei conti, se presente. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione. In ogni caso, anche in mancanza dei modi di convocazione previsti, il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

Il consiglio direttivo predispone i progetti dei bilanci consuntivi, stabilisce l'ammontare annuo della

Luca G. ...
Francesco ...
Andrea ...
Stefano ...
G. Dece

quota associativa e dei contributi da versare dai soci, in base alle attività sociali programmate e ai costi da sostenere per la loro realizzazione, delibera sulle richieste di ammissione degli aspiranti nuovi soci, sulla convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, ne stabilisce l'ordine del giorno. Stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi. Coordina, attraverso il lavoro dei suoi componenti, l'attività del presidente dell'associazione. Procede, se necessario, all'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti e direttori tecnici, determinandone gli emolumenti, compensi e rimborsi spese.

A ciascuno dei componenti del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale.

Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea degli associati per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

Se in caso di ripetute assenze ingiustificate, di dimissioni, di decadenza, di morte, di impossibilità prolungata o per altre cause, vengono a mancare componenti in numero corrispondente a non più di due terzi del consiglio, il consiglio stesso in sostituzione dei componenti mancanti può nominare nuovi componenti scelti tra i primi dei non eletti alle ultime elezioni, che restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri consiglieri, salvo ratifica della prima assemblea generale. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede legale dell'associazione.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio in virtù del loro ufficio, costoro hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

art. 9 il presidente

Al presidente compete la responsabilità dell'associazione e il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, è eletto dall'assemblea degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, presiede le assemblee, è membro del consiglio direttivo, e lo presiede.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, dirige i lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell'assemblea e del consiglio.

Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'associazione, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri ad altri componenti del consiglio stesso.

Il presidente, con il consiglio direttivo presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. All'assemblea il presidente, insieme al consiglio direttivo, espone la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Nessun compenso è dovuto al presidente in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni.

art. 10 l'organo di controllo, revisore unico o collegio dei revisori

Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica

Leone G. e le
Fay Christoph G. e le
Alessandro
8
Salvatore G. e le

dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

art. 11 i libri sociali

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti. I soci possono consultare il registro degli associati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata per iscritto, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Nel pieno rispetto del diritto di esame spettante agli associati, sulle richieste di consultazione si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

art. 12 scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 7. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore meritevoli, come individuati dal consiglio direttivo con decisione ratificata dall'assemblea dei soci. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Fino alla piena entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 vige l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio residuo ad altre Onlus, o a fini di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs 460/1997.

art. 13 disposizioni generali e finali

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sugli ETS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati.

Nella denominazione dell'associazione, negli atti nelle comunicazioni e nella corrispondenza verrà inserita l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Jece Canele
Fay Christopher Gaudet

Ateneo D. Gaudet
Jece

Salvatore C. Dece